



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO - L'AQUILA

IPOTESI CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE INTEGRATIVO CONCERNENTE I CRITERI PER LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PER L'A.S. 2015/2016 DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità, efficacia e durata Pag. 2

Capo II -Adeguamento organici e definizione disponibilità

Art. 2 - Definizione del quadro complessivo delle disponibilità Pag. 2

PARTE SECONDA

Capo I – Norme comuni

Art. 3 - Domande e documentazione Pag. 3

Art. 4 – Modalità e procedure organizzative per l'assegnazione della sede Pag. 3

PARTE TERZA - DOCENTI ED EDUCATORI

Capo I – Docenti soprannumerari.

Art. 5 – Utilizzazione del personale residente o dimorante nei comuni del “cratere sismico” nella regione Abruzzo Pag. 4

Art. 6 - Utilizzazione nella scuola di precedente titolarità – Conferme DOP e DOS Pag. 4

Art. 7 - Formazione delle graduatorie provinciali – Utilizzazioni Pag. 5

Capo II - Particolari categorie di docenti

Art. 8 – Insegnanti di Religione Cattolica Pag. 5

Art. 9 – Particolari utilizzazioni docenti su scuole speciali e DOS Pag. 6

Art. 10 - Utilizzazioni del personale nei licei musicali e coreutici. Pag. 6

Art. 11 - Articolazione delle utilizzazioni degli Insegnanti tecnico-pratici Pag. 6

Capo III – Docenti titolari in altre province

Art. 12 – Indicazioni per le operazioni di utilizzazione Pag. 7

Capo IV - Messa a disposizione - Impiego del personale

Art. 13 - Personale interessato Pag. 7

Art. 14 - Provvedimento di messa a disposizione docenti in esubero Pag. 7

Art. 15 - Revoca della messa a disposizione Pag. 8

Capo V - Assegnazioni provvisorie - Scambio di posto tra coniugi

Art.16 – Assegnazioni provvisorie Pag. 8

Art.17- Scambio di posto fra coniugi Pag. 9

Capo VI – Docenti titolari di organico funzionale

Art. 18 – Assegnazioni ai plessi degli insegnanti di scuola primaria e dell'infanzia Pag. 9

PARTE QUARTA – PERSONALE A.T.A.

Capo I - Utilizzazione del personale

Art. 19 - Modalità di utilizzazione e assegnazione di sede – Sequenza operativa Pag. 10

Art. 20 – Abbinamento istituzioni scolastiche sottodimensionate – Utilizzazione DSGA..... Pag. 10

Capo II – Criteri di utilizzazione degli Assistenti Amm.vi su posti di D.S.G.A.

Art. 21 – Posti disponibili Pag. 11

Art. 22 – Criteri per la copertura dei posti Pag. 11

Art. 23– Presentazione delle domande Pag. 13

Capo III – Assegnazioni provvisorie – Scambio posti tra coniugi

Art. 24 - Assegnazioni provvisorie del personale A.T.A. Pag. 13

Art. 25 - Scambio di posto fra coniugi Pag. 13

Art. 26- Assegnazione del personale alle sedi associate, succursali, e plessi Pag. 13

PARTE V – NORMA FINALE

Art. 27 - Pubblicazione contratto – Norma di rinvio Pag. 14

**IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE INTEGRATIVO
PER L'A.S. 2015/16
CONCERNENTE I CRITERI PER LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE
DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.**

L'anno 2015, il giorno 9 del mese di giugno, in L'Aquila, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, in sede di negoziazione decentrata regionale

TRA

la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello territoriale, rappresentata dal Direttore regionale dott. Ernesto Pellecchia e dai Responsabili degli Ambiti Territoriali Provinciali dott.ssa Rita Vitucci, dott.ssa Amalia Rosella Parisse e dr. Massimiliano Nardocci

E

i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali F.L.C.-C.G.I.L., C.I.S.L.-SCUOLA, U.I.L.-SCUOLA, S.N.A.L.S.-C.O.N.F.S.A.L. e GILDA-UNAMS firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Scuola

VIENE CONCORDATO

il seguente Contratto Collettivo Regionale Integrativo concernente i criteri e le modalità per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. della regione Abruzzo.

PARTE PRIMA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità, efficacia e durata del contratto

1. Il presente contratto, assicurando trasparenza e certezza del rispetto delle procedure, individua i criteri di definizione del quadro complessivo delle disponibilità e le modalità di utilizzazione del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2015/16 in attuazione dell'art. 4, comma 3 lett. d), del CCNL 29/11/2007 ed a completamento di quanto stabilito nell'Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulle utilizzazioni sottoscritta il 13 maggio 2015 e nell'Accordo Integrativo per la regione Abruzzo del 15 luglio 2009.

2. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto, che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali ed hanno validità per l'anno scolastico 2015/16.

CAPO II - ADEGUAMENTO ORGANICI E DEFINIZIONE QUADRO DISPONIBILITÀ

Art. 2 - Definizione quadro complessivo delle disponibilità personale

1. Ai sensi delle norme vigenti, in relazione all'Organico di Diritto e di Fatto si procederà all'adeguamento dell'organico alla situazione di fatto in applicazione dell'annuale Circolare Ministeriale sulla materia.

2. Le cattedre o posti sono, di norma, confermati come costituiti nell'organico di diritto; in presenza di spezzoni disponibili, anche parziali rispetto all'orario di completamento, le predette cattedre o posti possono essere ricostituiti d'ufficio con le ore che si rendono disponibili nella scuola di titolarità o di completamento, ovvero a domanda dei docenti interessati nel comune di titolarità o di completamento entro e non oltre il 30 giugno 2015.

3. Ai soli fini dell'utilizzazione dei docenti appartenenti a classi di concorso in esubero e comunque nei limiti dell'esubero, su richiesta dei medesimi o d'ufficio, possono essere costituiti posti anche con contributi orari appartenenti a classe di concorso diversa, appartenente allo stesso grado di scuola, da quella di

titolarità, per la quale il richiedente è in possesso della relativa abilitazione all'insegnamento e, in subordine, del prescritto titolo di studio. Comunque, vanno prioritariamente ricoperte le ore di insegnamento effettivamente disponibili sulla classe di concorso di titolarità.

5. E' consentita l'utilizzazione e l'assegnazione provvisoria dei docenti su tre scuole ubicate anche in tre comuni diversi a richiesta e con il consenso degli interessati purché i comuni siano di facile raggiungibilità.

6. Per l'utilizzazione dei DSGA in esubero, possono essere costituiti posti con l'abbinamento di due istituzioni scolastiche sottodimensionate, ovvero in singole istituzioni scolastiche sottodimensionate nella ipotesi in cui quelle abbinabili con consentano l'utilizzazione di tutte le unità di DSGA in soprannumero. Ulteriori disponibilità possono essere definite secondo i criteri previsti dall'art. 13 dell'ipotesi di CCNI del 13 maggio 2015.

7. L'Ufficio Scolastico Regionale predisporre e fornisce alle OO.SS regionali e a quelle provinciali attraverso gli Ambiti Territoriali, il quadro complessivo delle disponibilità di posti/cattedre del personale docente, educativo ed ATA e tutti i gli altri dati conoscitivi prima dell'inizio delle operazioni di mobilità annuale. Le predette disponibilità saranno pubblicate a cura degli Ambiti Territoriali anche nei rispettivi siti web.

8. Nelle istituzioni scolastiche, qualora si renda disponibile, a qualsiasi titolo, una cattedra (o posto) interna e risulti contestualmente titolare o in servizio nella scuola un docente su cattedra (o posto) esterna, sarà resa disponibile per le operazioni di mobilità annuale la cattedra (o posto) esterna già assegnata al predetto docente. In tal caso, il Dirigente scolastico avrà cura di comunicare al rispettivo Ambito Territoriale la disponibilità della cattedra esterna nel senso sopra indicato.

9. Per l'insegnamento di Religione cattolica saranno pubblicate a cura dell'U.S.R. le disponibilità di posti comunicati dalle singole diocesi, residuati dopo la conferma dei docenti a tempo indeterminato sui posti occupati nell'anno scolastico precedente a norma dell'art. 8, comma 2, dell'O.M. n. 8 del 20 marzo 2015.

PARTE SECONDA

CAPO I – NORME COMUNI

Art. 3 - Domande e documentazione

1. I termini e le modalità fissati per la presentazione delle domande sono quelli previsti dalla Nota Ministeriale prot. n. 15379 del 19/05/2015.

2. Le domande dovranno essere presentate, entro i predetti termini sul portale *Istanze On line* dal personale docente della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° e 2° grado e in forma cartacea dal personale educativo, docente di Religione ed A.T.A.

3. Le eventuali rinunce alle domande di utilizzazione e/o di assegnazione provvisoria vanno presentate agli Ambiti Territoriali competenti e potranno essere prese in considerazione se perverranno prima dell'inizio delle operazioni di mobilità annuale dei rispettivi ordini e gradi di scuola.

4. I docenti in soprannumero o privi di sede e quelli titolari su DOP e DOS che non produrranno la domanda di utilizzazione, saranno utilizzati d'ufficio secondo le modalità previste dall'ipotesi di CCNI/2015 sulle utilizzazioni.

Art. 4 - Modalità e procedure organizzative per l'assegnazione della sede

1. Gli Ambiti Territoriali Provinciali disporranno l'assegnazione della sede di servizio sulla base delle preferenze espresse dagli interessati, con procedura informatica o manuale per il personale docente e con procedura manuale per il restante personale, sia per le utilizzazioni che per le assegnazioni provvisorie.

2. Le cattedre ed i posti che si rendano liberi durante le operazioni di mobilità annuale relativi allo stesso grado di scuola, classe di concorso o profilo professionale, sono resi contestualmente disponibili ed utilizzati per le medesime operazioni di mobilità.

3. Eventuali nuove disponibilità di posti o cattedre sopravvenute dopo il termine delle operazioni di

utilizzazioni e/o di assegnazioni provvisorie, saranno rese utili esclusivamente per disporre, con procedura manuale, la sola utilizzazione per il rientro nella scuola/istituto di ex titolarità del personale perdente posto dall'A.S. cui si effettuano le operazioni di mobilità o trasferito in quanto soprannumerario nei 9 anni scolastici precedenti, anche in caso di utilizzazione già disposta, con le operazioni effettuate, in scuola diversa da quella di ex titolarità. Ovviamente tale operazione è subordinata alla presentazione, ogni anno dell'ottennio, della domanda di trasferimento con l'indicazione della scuola di ex titolarità quale prima sede.

4. E' consentito, quindi, presentare la domanda di utilizzazione a coloro che sono ancora in possesso dei requisiti per il rientro nella scuola di precedente titolarità ai sensi dell'Ipotesi di CCNI sulla mobilità annuale del 13-5-2015 (rientro nell'ottennio successivo al trasferimento), ovvero a coloro che sono stati trasferiti dall'A.S. 2007/2008 e successivi.

Art. 5 – Utilizzazione del personale residente o dimorante nei comuni del “cratere sismico” nella regione Abruzzo

1. In applicazione dell'art. 3, comma 4, dell'Ipotesi di CCNI del 13/5/2015, che rimette alla contrattazione regionale la disciplina dei criteri di utilizzazione del personale nelle zone post sismiche della regione Abruzzo, già previsti dall'art. 1, comma 1, del CCNI del 15 luglio 2009, si dispone che:

a) il personale docente educativo ed ATA, già titolare alla data del 5 aprile 2009 (A.S. 2008/2009), in una scuola/istituto ricadente in un Comune del “cratere sismico” di cui al Decreto del Commissario Delegato n. 3 del 16-04-2009, dichiarato in soprannumero nell'anno scolastico 2009/10, ove appartenga ad una classe di concorso o posto in esubero nell'A.S. 2015/16, ha diritto, a domanda, ad essere utilizzato “a disposizione” esclusivamente nella scuola/istituto di precedente titolarità, in mancanza di cattedra/posto o spezzone/orario in scuole/istituti del comune di titolarità, ovvero in scuole/istituti del distretto scolastico ove ricade la scuola di ex titolarità.

b) per l'utilizzazione del personale attualmente dimorante in comuni diversi da quello di residenza o di dimora stabile in uno dei comuni del “cratere sismico” alla data del 5 aprile 2009 di cui al comma 2 del suddetto art. 1, trovano integrale applicazione le disposizioni contenute nel medesimo comma.

2. Il predetto personale nella sequenza operativa prevista dall'Ipotesi di CCNI del 26-3-2014 viene inserito:

- per quanto riguarda il personale docente (ALLEGATO 3):

a) titolare su posto di sostegno al punto 19 bis;

b) titolare su posto comune al punto 30bis;

- per quanto riguarda il personale ATA (ALLEGATO 6) al punto 5bis.

3. Il personale utilizzato per gli AA.SS. 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14 e 2015/16 ai sensi del CCNI del 15/7/2009, ovvero del presente articolo, conserva il diritto al punteggio per la continuità del servizio nella scuola di titolarità, o di servizio per i docenti titolari su D.O.S..

4. Il personale di cui al presente articolo può produrre la domanda integrativa cartacea di utilizzazione all'A.T.P. di competenza, documentando il diritto all'utilizzazione prevista nel precedente comma 1, entro i termini previsti dalla Nota Ministeriale prot. n. 15379 del 19/5/2015.

PARTE TERZA – DOCENTI ED EDUCATORI

CAPO I - DOCENTI SOPRANNUMERARI

Art. 6 - Utilizzazione nella scuola di precedente titolarità – Conferme DOP e DOS

1. Qualora nella istituzione scolastica, da cui è stato disposto il trasferimento di un docente quale soprannumerario nell'ottennio precedente o nell'anno cui si riferiscono le operazioni, si determini, per qualunque causa dopo le operazioni di utilizzazione, ovvero entro il 20 settembre una disponibilità di cattedra o posto orario della medesima tipologia, il docente trasferito quale soprannumerario, qualora ne abbia fatto richiesta, ovvero d'ufficio, potrà essere utilizzato nella istituzione scolastica di precedente

titolarità secondo i criteri indicati al precedente art. 4, commi 3 e 4.

2. Tale eventuale nuova utilizzazione è disposta anche nelle scuole secondarie di 1° e 2° grado per le classi di concorso in esubero, nel caso in cui sia disponibile nella ex scuola di titolarità uno spezzone orario non inferiore a 6 ore che concorra a costituire nella predetta scuola una cattedra-posto orario.

3. In caso di concorrenza tra docenti soprannumerari che intendono essere utilizzati nella scuola di precedente titolarità, l'utilizzazione spetta al docente ex titolare della scuola con maggior punteggio.

4. I criteri di cui ai precedenti commi 2 e 3 operano anche per i docenti DOP in caso di richiesta di utilizzazione nella scuola di precedente titolarità, e per i docenti DOS in caso di richiesta di conferma nella scuola di servizio dell'A.S. precedente.

Art. 7 - Formazione delle graduatorie provinciali – Utilizzazioni

1. L'utilizzazione avviene sulla base di graduatorie compilate dagli Uffici Territoriali competenti e distinte per posto o classi di concorso. Le graduatorie sono definite sulla base dei titoli posseduti di cui alla tabella di valutazione "*ALLEGATO I*" annessa all'ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni sottoscritto il 13 maggio 2015, per le parti relative ai trasferimenti d'ufficio. Il punteggio relativo alle esigenze di famiglia, lett. A, parte II, della Tabella, sarà aggiunto solo per il comune di ricongiungimento ai famigliari.

2. Per ciascuna tipologia di posto o per ciascuna classe di concorso si compila un'unica graduatoria nella quale saranno inseriti tutti i docenti titolari di organico sede nella provincia, dichiarati soprannumerari sull'organico adeguato alla situazione di fatto dell'A.S. cui si riferiscono le operazioni, che chiedono di essere utilizzati in altra scuola/istituto, ovvero i docenti trasferiti quali soprannumerari nell'ottennio precedente. La suddetta graduatoria deve essere affissa all'albo dei rispettivi Uffici Territoriali.

3. I docenti soprannumerari o appartenenti a classi di concorso o posti in esubero che aspirano ad ottenere l'utilizzazione su posti o classi di concorso diversi da quelli di titolarità, saranno inseriti nella graduatoria relativa al posto o alla classe di concorso di titolarità. Nella graduatoria di appartenenza, a fianco ai nominativi, saranno riportate le classi di concorso e/o posti richiesti, diversi da quelli di titolarità, secondo la sequenza indicata dagli interessati nella domanda di utilizzazione.

4. In ciascuna graduatoria saranno compresi anche gli insegnanti, trasferiti quali soprannumerari dall'anno scolastico in cui si procede alle utilizzazioni e negli otto anni scolastici precedenti, ivi compresi i docenti trasferiti d'ufficio sulla D.O.P. o senza sede di titolarità in esubero sulla DOP, i quali chiedano l'utilizzazione, anche nella scuola da cui sono stati trasferiti. I docenti non utilizzati a domanda, saranno utilizzati d'ufficio secondo il punteggio riportato nelle relative graduatorie.

5. I docenti titolari DOP saranno, altresì, inseriti nella specifica graduatoria DOP, con il punteggio ivi previsto, calcolato sulla base della relativa tabella annessa al contratto sulla mobilità, ai fini della eventuale conferma o, in subordine, per l'utilizzazione, anche d'ufficio, per altre classi di concorso purché in possesso della relativa abilitazione o del titolo di studio di accesso; quest'ultima utilizzazione sarà disposta solo nel caso in cui non ottengano una delle sedi richieste sulla classe di concorso o posto di titolarità con la domanda di utilizzazione, quali ex perdenti posto nell'ottennio precedente o nell'anno cui si riferiscono le operazioni.

6. Specifiche, analoghe, graduatorie saranno compilate dai singoli Ambiti Territoriali Provinciali per i docenti i titolari D.O.S., secondo i criteri previsti al precedente comma 1.

CAPO II - PARTICOLARI CATEGORIE DI DOCENTI

Art. 8 - Insegnanti di Religione Cattolica

1. Le utilizzazioni, le assegnazioni provvisorie degli insegnanti di religione cattolica saranno disposte dall'U.S.R., a norma art. 2, comma 10, dell'ipotesi di CCNI del 13/5/2015, con provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale, a domanda, nelle sedi indicate nel quadro delle disponibilità complessive esistenti nelle singole Diocesi, a seguito di intese con le medesime Diocesi d'Abruzzo, secondo le disposizioni di cui alla C.M. n. 523 del 13.4.2006, al D.M. n. 37 del 13.4.2006 e delle CC.MM. n. 1776 del 14.6.2006 e n. 1853

del 23.6.2006.

2. Gli insegnanti saranno confermati con priorità assoluta sui posti o cattedre occupati nell'anno scolastico precedente ai sensi dell'art. 1, comma 3, e art. 8, comma 2, dell'O.M. n. 8 del 20/3/2015, nonché dell'art. 4 dell'ipotesi di CCNI/2015, fatta salva la modifica dei posti o cattedre con contributi orari diversi esclusivamente nel caso di contrazione di ore rispetto all'anno scolastico precedente.

Art. 9 - Particolari utilizzazioni docenti su scuole speciali e DOS

1. L'utilizzazione in area unica dei docenti della scuola secondaria di 2° grado titolari su D.O.S., è disposta, ai sensi dell'art. 15, comma 3bis, della legge n. 128/2013 e dell'art. 30 del CCNI sottoscritto il 23/2/2015, su una qualsiasi posto delle ex aree disciplinate dall'O.M. n. 78 del 23-3-1997.

2. Le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie su posti di scuola speciale, di classi differenziali o di istruzione primaria presso le scuole carcerarie, nonché sui posti ad indirizzo didattico differenziato, sono disposte prioritariamente, nei confronti di docenti in possesso dei relativi titoli di specializzazione previsti dalla normativa vigente; in mancanza di docenti specializzati anche a tempo determinato, verranno disposte a favore di docenti non in possesso dei predetti titoli.

3. Premesso che i docenti specializzati sono utilizzati con precedenza assoluta rispetto a quelli non specializzati, le utilizzazioni di cui al presente articolo, sono disposte nei confronti di coloro che ne fanno richiesta, nell'ambito di ciascuna delle tre fasi del movimento, nell'ordine:

- a) conferma sul posto del docente utilizzato l'anno scolastico precedente in possesso del titolo di specializzazione;
- b) nuova utilizzazione a domanda del docente in possesso del titolo di specializzazione, in base al punteggio attribuito nella graduatoria di utilizzazione;
- c) conferma sul posto del docente privo della specializzazione utilizzato l'anno scolastico precedente; in caso di precedente utilizzazione su posto/cattedra orario esterna la conferma spetta nella scuola/istituto indicata per prima nel provvedimento dell'Ambito Territoriale Provinciale emesso nell'A.S. precedente;
- d) nuova utilizzazione a domanda, in base al punteggio già attribuito nella graduatoria di utilizzazione sui posti di tipo comune del docente privo di specializzazione.

Art.10 Utilizzazioni del personale nei licei musicali e coreutici e diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola primaria.

1. Si applicano le norme di cui all'art. 6bis e 6ter dell'ipotesi di CCNI del 13/5/2015 sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l'A.S. 2015/16.

Art. 11 Articolazione delle utilizzazioni degli insegnanti tecnico-pratici

1. Si applica quanto previsto dall'art. 2, commi da 7 a 9, dell'ipotesi di CCNI del 13/5/2015 sulle utilizzazioni.

2. Gli insegnanti tecnico-pratici e gli ex assistenti di cattedra transitati nei ruoli degli ITP a norma dell'art. 8, comma 3, della Legge n. 124/99, rimasti titolari della classe di concorso C999 possono essere utilizzati in attività didattiche di laboratori compatibili con i titoli posseduti e le esperienze maturate, anche in compresenza ed ausilio ai docenti di materie tecniche e scientifiche o in attività previste nel P.O.F., nel rispetto della C.M. n. 28 del 3.2.2000.

CAPO III - DOCENTI TITOLARI IN ALTRE PROVINCE

Art. 12 - Indicazioni per le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria

1. Le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie dei docenti provenienti da altre province possono essere disposte solo dopo aver accantonato il contingente di posti fissato dal MIUR per le nomine a tempo indeterminato.

CAPO IV - MESSA A DISPOSIZIONE - IMPIEGO DEL PERSONALE

Art. 13 - Personale interessato

1. Premesso che i posti “a disposizione” vanno definiti fino alla concorrenza dell’orario d’obbligo settimanale, entro il limite di tre scuole in non più di due comuni, fatta salva la richiesta di cui all’art. 2, comma 5, del presente contratto, avuto riguardo alla loro facile raggiungibilità, il quadro delle disponibilità di cui a detto art. 2, in presenza di un numero di docenti da utilizzare superiore alle disponibilità di cattedre, così come stabilito dallo stesso articolo, è completato, con provvedimenti relativi alla messa a disposizione delle scuole, dei circoli o degli istituti di ex titolarità, per la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti, per attività inerenti al funzionamento di organi collegiali, nonché per ogni altra attività progettuale deliberata dagli Organi collegiali.

Art. 14 - Utilizzazione dei docenti in esubero

1. Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 14, comma 17, della legge n. 135/2012, il provvedimento di messa a disposizione, adottato dal Responsabile dell’Ambito Territoriale Provinciale a favore dei docenti collocati in graduatoria con maggior punteggio, nell’ambito del piano delle disponibilità di cui all’art. 2, deve indicare la scuola dalla quale il docente amministrativamente dipende. Tale provvedimento indicherà, per le scuole che hanno anche i corsi serali, l’eventuale messa a disposizione sui corsi medesimi. Per il personale della scuola dell’infanzia e della scuola primaria sarà indicata la scuola ove ha sede la direzione del circolo o dell’istituto comprensivo presso il quale il docente è messo a disposizione.

2. I criteri di organizzazione dell’orario di servizio, in tutti gli ordini e gradi di scuola, nei confronti dei docenti messi a disposizione, saranno definiti in sede di contrattazione di istituto, all’inizio dell’anno scolastico.

3. L'utilizzazione dei predetti docenti avverrà, per le esigenze indicate nel precedente articolo 13, prioritariamente nell'ambito della scuola o, per la scuola dell'infanzia e della scuola primaria, nell'ambito del Circolo didattico o Istituto comprensivo di appartenenza, purché la distanza tra i singoli plessi di utilizzo risponda al criterio della facile raggiungibilità con riferimento all'uso dei mezzi pubblici.

4. I suddetti docenti sono utilizzati nella scuola/circolo/istituto per le esigenze predette e le attività previste nel P.O.F. nonché per le sostituzioni dei docenti titolari assenti della stessa tipologia di posto o della stessa classe di concorso ovvero di classe di concorso per la quale sono in possesso del titolo di abilitazione ovvero del titolo di studio. Parimenti sono utilizzati sui posti di sostegno se in possesso del titolo di specializzazione ovvero, anche in mancanza del titolo, qualora per la supplenza dovesse essere individuato un docente non di ruolo sprovvisto di titolo.

5. I docenti comunque in esubero utilizzati “a disposizione” possono essere spostati dalla sede di assegnazione per essere utilizzati in corso d’anno scolastico ai sensi dell’art. 14, comma 17, della Legge n. 135/2012 secondo i criteri indicati al successivo art. 15. Ai docenti totalmente o parzialmente a disposizione possono essere assegnate, a completamento dell’orario settimanale, ore rese disponibili successivamente, nel rispetto dei criteri della facile raggiungibilità.

6. Il completamento dell’orario obbligatorio di insegnamento deve essere disposto con ore di messa a disposizione con le seguenti modalità:

- prioritariamente in una delle scuole in cui si articola il posto-orario e, in subordine, in altre scuole, sulla base delle preferenze espresse dall’interessato nel modulo domanda;
- in subordine in altre scuole viciniori a quelle in cui si articola il posto-orario, anche d’ufficio;
- l’amministrazione terrà conto dell’eventuale presenza di cattedre costituite con più di 18 ore, presenti nelle scuole dove si intendono assegnare le ore a disposizione.

Art. 15 - Modifica dell'utilizzazione docenti "a disposizione"

1. Il personale docente collocato a disposizione, anche parzialmente, può essere utilizzato, a norma dell'art. 14, comma 17, della legge n. 135/2012, per la copertura di posti/cattedre o spezzoni orario resisi disponibili durante l'anno scolastico, ovvero per la copertura di supplenze brevi, sulla base di piani provinciali predisposti dagli AA.TT.PP..
2. Qualora dopo la conclusione di tutte le operazioni dovessero rendersi disponibili posti o cattedre di cui al predetto comma 1, per la copertura dei posti/cattedre medesimi viene utilizzato il personale docente, messo totalmente o parzialmente a disposizione per tutto il periodo di vacanza del posto/cattedra.
3. Fermo restando il provvedimento di "messa a disposizione" disposto dall'A.T.P. a norma del comma 1 del precedente art. 14 nella scuola che amministra il docente, il provvedimento di utilizzazione e di eventuale proroga dello stesso, sarà adottato dal Dirigente scolastico ove si verifica la vacanza del posto/cattedra previa comunicazione formale al D.S. della scuola che amministra il docente, in ordine di priorità nei confronti:
 - a) del personale già a disposizione della scuola/circolo/istituto dove si è verificata la nuova disponibilità;
 - b) del personale messo a disposizione di scuole/circoli/istituti dello stesso ambito comunale;
 - c) del personale messo a disposizione in ambito distrettuale.Dopo la scadenza termine previsto per la copertura del posto/cattedra, il docente utilizzato per la copertura del posto medesimo riassumerà servizio nella scuola ove era stato assegnato "a disposizione".
4. A tal fine gli Ambiti Territoriali Provinciali predispongono elenchi del personale docente collocato "a disposizione" in scuole/istituti del medesimo distretto, distinti per tipologia di posto o classe di concorso, con l'indicazione della scuola/istituto di utilizzazione, del numero di ore assegnate a disposizione e del punteggio conseguito nelle graduatorie provinciali di utilizzazione. Detti elenchi sono trasmessi ai capi d'istituto dagli A.T.P., distinti per ordine di scuola.
5. I docenti appartenenti alla stessa classe di concorso o del posto da ricoprire, sono nominati dal dirigente scolastico della scuola/istituto ove si è creata la disponibilità, nel limite delle ore "a disposizione", attingendo i nominativi dai suddetti elenchi con minor punteggio e in servizio in una scuola/istituto ricadente nell'ambito dello stesso comune e, in subordine, dello stesso distretto scolastico.
6. Le norme di cui al presente articolo e quelle previste nei precedenti artt. 13 e 14 si applicano anche al personale educativo.

CAPO V - ASSEGNAZIONI PROVVISORIE - SCAMBIO DI POSTO FRA CONIUGI

Art. 16- Assegnazioni provvisorie

1. La domanda di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso e/o posti è aggiuntiva alla domanda di assegnazione per la stessa classe di concorso e/o posto dove si è titolari e deve essere presentata entro i termini previsti per la classe di concorso o posto di titolarità; pertanto non si può presentare da sola ed è esaminata in subordine alla domanda per la medesima classe di concorso o posto di titolarità.
2. Le assegnazioni provvisorie provinciali dei docenti provenienti anche da altra classe di concorso o altro ruolo, sono disposte con precedenza rispetto alla mobilità da fuori provincia.
3. La mancata indicazione nella domanda di assegnazione provvisoria della preferenza sintetica (comune o distretto), di cui all'art. 7, comma 5, dell'ipotesi di CCNI/2015, non può essere motivo di esclusione della domanda, nel caso in cui il numero delle scuole espresse nella domanda di assegnazione provvisoria, coincida con il numero delle scuole esprimibili presenti nel comune di ricongiungimento ai famigliari; **in tal caso** l'obbligo previsto dal predetto comma 5 si intende assolto.
4. I docenti che hanno superato il periodo di prova nell'anno scolastico precedente a quello di assegnazione, possono chiedere l'assegnazione provvisoria per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza, purché in possesso dei relativi titoli validi per la mobilità professionale.
5. I provvedimenti di assegnazione provvisoria dei coniugi conviventi dei militari e del personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza, per i quali ricorrono le condizioni previste dalla legge n. 100/87 e dall'art. 8 -punto VI- dell'ipotesi di CCNI/2015, è disposta anche su altri comuni, se richiesti, mentre la

“messa a disposizione”, per mancanza di posti disponibili, nella sede (comune) di servizio ove il coniuge è stato trasferito d'autorità, è disposta esclusivamente in detta sede, anche se i richiedenti hanno ottenuto il trasferimento in comune diverso da quello di servizio del coniuge.

6. La messa a disposizione del personale di cui al precedente comma 5 è disposta, esclusivamente nella predetta sede di servizio del coniuge, anche quando il trasferimento d'autorità del coniuge intervenga dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda di assegnazione provvisoria o dopo l'inizio dell'anno scolastico. L'assegnazione provvisoria potrà essere disposta per la sede viciniore, solo quando non vi sono scuole esprimibili nella sede di servizio del coniuge militare.

Art. 17 - Scambio di posto fra coniugi

1. A conclusione delle operazioni di cui al presente contratto saranno esaminate le eventuali richieste di scambio di posto fra coniugi o conviventi di fatto, presentate entro i termini previsti dall'art. 3 del presente CCRI, ambedue docenti di scuola dell'infanzia o di scuola primaria assegnati a posti della stessa tipologia. Tale scambio può essere disposto anche tra posti situati nello stesso comune.

2. Parimenti si può procedere, in relazione ad analoghe richieste formulate da coniugi, o conviventi di fatto, di scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado entrambi assegnati a cattedre o posti della medesima classe di concorso.

3. Nei casi in cui si chiede lo scambio tra posti di due diverse province le domande dovranno essere presentate, entro i termini suddetti, ad entrambi i Responsabili degli Ambiti Territoriali Provinciali interessati, che le esamineranno di concerto.

4. Lo scambio di sede tra coniugi è considerato alla stessa stregua dell'assegnazione provvisoria sia ai fini dell'interruzione della continuità del servizio, che dell'assegnazione dei docenti ai plessi o scuole dei circoli/istituti che hanno l'organico funzionale.

CAPO VI – DOCENTI TITOLARI DI ORGANICO FUNZIONALE

Art. 18 - Assegnazioni ai plessi dei docenti di scuola primaria e dell'infanzia ed alle succursali dei docenti della scuola secondaria

1. Per l'assegnazione ai plessi e succursali del personale docente i dirigenti scolastici si atterranno alle disposizioni emanate in materia dal MIUR.

2. Conformemente al parere espresso dal Dipartimento della Funzione pubblica con nota prot. n. DPF0033734 P-4.17.1.14.5 e ribadito dalla nota Ministeriale 6249 del 24-8-2012 i dirigenti scolastici possono prevedere adeguate forme partecipative e di confronto con le organizzazioni sindacali, anche ricorrendo alla contrattazione d'istituto prevista dall'art. 6 del CCNL/2007, per definire ulteriori criteri per l'assegnazione dei docenti ai plessi o succursali.

PARTE QUARTA - PERSONALE A.T.A.

CAPO I - UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE ATA

Art. 19 - Modalità di utilizzazione e assegnazione di sede - Sequenza operativa

1. Il personale trasferito d'ufficio o a domanda condizionata nell'ottennio precedente o nell'anno cui si riferiscono le operazioni ha diritto, in qualunque momento si renda disponibile il posto, anche dopo le operazioni di utilizzazione e prima dell'inizio delle lezioni, ad essere utilizzato con precedenza nella scuola di ex titolarità; a tal fine gli interessati hanno l'obbligo di indicare come prima preferenza nella domanda di utilizzazione detta scuola. In mancanza di posti nella scuola di precedente titolarità, cui poter utilizzare con precedenza il personale soprannumerario (ad es. a seguito di soppressione della scuola), il personale medesimo, ha diritto ad essere utilizzato, a domanda, con precedenza in scuole ricadenti nel singolo dimensionamento e, in subordine della stessa sede (comune) di precedente titolarità o, in mancanza, in scuole di comuni vicini secondo le apposite tabelle disponibili presso l'Ambito Territoriale Provinciale. Tale precedenza opera anche su posti costituiti con ore di scuole diverse. In caso di concorrenza tra personale soprannumerario, il posto costituito con lo stesso numero di ore sarà assegnato al personale con maggior punteggio.

2. Il personale che a seguito del dimensionamento della rete scolastica risulta assegnato ad una istituzione scolastica diversa da quella in cui risultava titolare nell'anno scolastico precedente, anche trasformata in istituto comprensivo, ha diritto, se è stata richiesta, all'utilizzazione per l'ex scuola di titolarità; se quest'ultima scuola risulta soppressa, l'utilizzazione può essere disposta per altra scuola, appartenente al singolo dimensionamento, diversa da quella cui il personale ha avuto attribuita la titolarità ai sensi dell'art. 48, comma 19, del CCNI del 23-2-2015.

Art. 20 –Abbinamento istituzioni scolastiche sottodimensionate - Utilizzazione DSGA

1. L'individuazione delle istituzioni scolastiche sottodimensionate da abbinare ai fini dell'utilizzazione dei DSGA in esubero sull'organico provinciale, è disposta dall'Ufficio Scolastico Regionale, attraverso gli AA.TT.PP., secondo i seguenti criteri:

- a) Istituzioni scolastiche appartenente allo stesso ciclo di istruzione;
- b) Istituzioni scolastiche appartenenti allo stesso ambito comunale;
- c) Istituzioni scolastiche viciniori da individuare secondo la facile raggiungibilità.
- d) Numero degli alunni e dei plessi, sedi e succursali appartenenti alle singole istituzioni scolastiche, ai fini della costituzione di posti con equa complessità.

2. Il posto di DSGA è istituito presso la scuola/istituto costituita da un numero di alunni maggiore.

3. Nella ipotesi in cui il numero dei DSGA in esubero sia maggiore del numero dei posti costituiti ai sensi del precedente comma 1 l'abbinamento delle istituzioni scolastiche sottodimensionate è consentito entro i limiti sufficienti a disporre l'utilizzazione di tutto il personale DSGA in ambito provinciale anche in scuole sottodimensionate. A tal fine, l'U.S.R. manterrà non abbinato un numero di istituzioni scolastiche necessario ad assicurare l'utilizzazione in ambito provinciale di tutti i DSGA in esubero.

4. Nell'ambito degli abbinamenti previsti al precedente comma 1, si terrà conto della necessità di individuare le eventuali istituzioni scolastiche da mantenere non abbinato, aventi un numero maggiore di alunni e/o di plessi, sedi e succursali.

5. In caso di insufficienza di posti, anche in scuole sottodimensionate, da destinare alle utilizzazioni dei DSGA in esubero, è consentita l'utilizzazione degli stessi DSGA, a domanda o d'ufficio, presso gli Ambiti Territoriali Provinciali o l'U.S.R. in numero pari alle unità rimaste senza posto, ovvero su disponibilità costituite ai sensi dell'art. 13, comma 1, dell'Ipotesi di CCNI sottoscritta il 13/5/2015.

6. Ferma restando l'utilizzazione di tutto il personale DSGA in esubero anche nei posti di nuova istituzione dei C.P.I.A., l'assegnazione, a titolo di incarico aggiuntivo, di una istituzione scolastica sottodimensionata a DSGA di ruolo titolare in scuola/istituto normodimensionata, sarà disposta dall'U.S.R. attraverso gli Ambiti Territoriali Provinciali secondo i seguenti criteri:

- a) DSGA titolare in istituzione scolastica dello stesso ordine e grado di scuola/istituto ricadente nello stesso ambito comunale o, in subordine, ad esso viciniore;
- b) Anzianità di servizio di ruolo e pre-ruolo in presenza di più richiedenti titolari in istituzioni scolastiche aventi i requisiti di cui alla lett. a).

7. I DSGA utilizzati presso gli AA.TT.PP. o l'USR ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. d) dell'ipotesi di CCNI/2015, per indisponibilità di posti presso le istituzioni scolastiche, in presenza di più di una unità utilizzata nello stesso Ufficio scolastico provinciale/regionale, sono utilizzati, nell'ambito del distretto ove ricade l'Ufficio stesso per la sostituzione di DSGA assenti presso le predette istituzioni scolastiche con precedenza rispetto agli incarichi conferiti agli assistenti amm.vi ai sensi del successivo art. 21. Per la sostituzione sarà individuato il DSGA assegnato all'Ufficio scolastico con minor punteggio conseguito nella graduatoria da formulare ai sensi della tabella di valutazione "Allegato 4" annessa all'ipotesi di CCNI del 13/5/2015.

CAPO II – CRITERI DI UTILIZZAZIONE DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI SU POSTI DI D.S.G.A.

Art. 21 – Posti disponibili e/o vacanti - Copertura

1. Eventuali posti disponibili e/o vacanti di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi in scuole normodimensionate sono coperti con l'utilizzazione di assistenti amministrativi secondo i criteri stabiliti dall'art. 14 dell'ipotesi di CCNI sottoscritto il 26-3-2014 e dagli artt. 22 e 23 del presente CCRI.
2. In caso di assenza temporanea o impedimento del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, ove non fosse possibile la sostituzione ai sensi del precedente art. 20, comma 7, e, in subordine, degli artt. 47 e art. 56, comma 4, del vigente CCNL/2007, nonché dell'art. 50, commi 3 e 4, del medesimo CCNL, il relativo posto verrà ricoperto dal Dirigente Scolastico con incarico fino al rientro del titolare secondo i criteri indicati al successivo art. 22, comma 2.
3. Gli assistenti amministrativi, ai quali viene conferito l'incarico ai sensi dell'art. 14 dell'ipotesi di CCNI sopra citato, ovvero degli artt. 47 e 56 del vigente CCNL o l'utilizzazione ai sensi del successivo art. 21 su posti vacanti e/o disponibili, hanno diritto ai compensi previsti dal comma 1 del predetto art. 56 (indennità di direzione) e dal combinato disposto di cui all'art. 52, comma 4, del D.L.vo 30-3-2001, n. 165, all'art. 146 lett. g) -punto 7)- del vigente CCNL/2007 ed all'art. 69 –comma 1- del CCNL del 4-8-1995 (indennità per funzioni superiori) con le prescrizioni di cui all'art. 1, comma 45, della legge n. 228/2012 e con esclusione, quindi, del compenso previsto dal comma 3 del citato art. 47 che spetta, ovviamente, ad altro assistente amm.vo che assume la funzione vicaria del DSGA nella stessa scuola.

Art. 22 – Criteri per la copertura dei posti

1. Sui posti che si rendono vacanti e/o disponibili nel corso dell'A.S., nei casi in cui non sia stato possibile provvedere alla sostituzione del DSGA con assistenti amm.vi interni alla scuola o con DSGA ai sensi del precedente art. 20, comma 7, il Responsabile dell'Ambito Territoriale Provinciale conferirà l'utilizzazione ad un Assistente amm.vo che ha presentato apposita domanda ai sensi del successivo art. 23 in altra scuola della provincia.
2. Nei casi di assenza del titolare, nel caso in cui non sia stato possibile conferire l'incarico di sostituto del DSGA a personale interno alla scuola, il capo d'istituto della scuola ove si è verificata l'assenza dispone, ai sensi del precedente art. 20, comma 7, l'utilizzazione del DSGA assegnato all'USP; in subordine, conferisce le funzioni di DSGA al personale Assistente amm.vo in servizio in altre scuole della provincia, che ha presentato apposita domanda ai sensi del successivo art. 23, comma 1
3. A fini dell'assegnazione dell'incarico di sostituto del DSGA, sui posti vacanti e/o disponibili, il Responsabile dell'Ambito Territoriale Provinciale formula un'apposita graduatoria in base al punteggio spettante al 31-8-2014 agli Assistenti amm.vi di ruolo secondo la tabella di valutazione ALLEGATO 4 annessa all'ipotesi di CCNI sottoscritto il 26-3-2014 sulle utilizzazioni, con esclusione dei titoli previsti al punto II

(esigenze di famiglia) della medesima tabella, ovvero per il personale non di ruolo secondo il punteggio della relativa graduatoria provinciale.

4. Nella formulazione della predetta graduatoria si seguiranno, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

a) assistenti amministrativi di ruolo con laurea specifica per l'accesso al ruolo di DSGA di cui alla Tabella B allegata al CCNL/2007, che abbiano già svolto la funzione di DSGA a partire dall'anno scolastico 2000/01 in poi;

b) assistenti amministrativi di ruolo con laurea specifica per l'accesso al ruolo di DSGA non in possesso del requisito di servizio di cui alla precedente lett. a);

c) assistenti amministrativi di ruolo non in possesso dei requisiti culturali di cui alle precedenti lett. a) e b), che abbiano svolto effettivo servizio nel profilo di DSGA a partire dall'anno scolastico 2000/01 in poi;

d) assistenti amministrativi beneficiari della seconda posizione economica in possesso, nell'ordine, dei requisiti previsti dalle precedenti lettere a) b) c);

e) assistenti amministrativi beneficiari della seconda posizione economica non in possesso dei requisiti previsti dalle lettere a) b) c);

f) assistenti amministrativi non di ruolo con laurea specifica per l'accesso al ruolo di DSGA di cui alla Tabella B allegata al CCNL/2007, che abbiano già svolto la funzione di DSGA a partire dall'anno scolastico 2000/01 in poi;

g) assistenti amministrativi non di ruolo con laurea specifica per l'accesso al ruolo di DSGA non in possesso del requisito di servizio di cui alla predetta lett. f);

h) assistenti amministrativi di ruolo privi dei requisiti culturali e di servizio di cui alle precedenti lettere.

i) assistenti amministrativi non di ruolo privi dei requisiti culturali e di servizio di cui alle precedenti lettere.

5. Nell'ambito delle priorità di cui alle lettere a) e b) hanno precedenza assoluta gli assistenti amm.vi inseriti a pieno titolo nella graduatoria per la mobilità professionale dall'area "B" all'area "D", formulata ai sensi del CCNI 3 dicembre 2009.

6. Nell'ambito di ognuna delle priorità di cui alle lettere a), c), d) e f), nel caso in cui più aspiranti abbiano svolto la funzione nel profilo professionale di DSGA, la precedenza nell'utilizzazione è data a coloro che hanno prestato servizio, anche in periodi diversi cumulabili tra loro, in misura maggiore nel predetto profilo professionale di DSGA.

7. Il Responsabile dell'Ambito Territoriale Provinciale disporrà l'utilizzazione ai sensi del precedente art. 20, comma 7 e, in subordine, assegnerà l'incarico di sostituto del DSGA all'Assistente amm.vo avente diritto, con nomina fino al 31 agosto, sui posti vacanti e/o disponibili per l'intero anno scolastico, dopo l'esaurimento delle graduatorie permanenti di cui all'art. 553 del D.L.vo n. 297/94 relative all'ex profilo prof.le di Responsabile Amm.vo.

8. Ai fini dell'assegnazione della sede di servizio, l'Assistente amm.vo, che entra in diritto di nomina, ha precedenza assoluta, a domanda sulla scuola richiesta, qualora vi abbia già svolto la funzione di D.S.G.A. l'A.S. precedente.

9. Nei casi di assenza o impedimento temporaneo del D.S.G.A. e fino al rientro in servizio del titolare, il Dirigente scolastico, ove non sia disponibile personale interno per la sostituzione, assegnerà l'incarico di sostituto del DSGA ai sensi del precedente comma 2.

10. Gli assistenti amm.vi che accettano gli incarichi di cui ai precedenti commi 7 e 9 hanno l'obbligo di svolgerlo per l'intera durata della nomina.

11. Sui posti lasciati liberi dagli Assistenti amm.vi, che svolgono la funzione di DSGA con nomina fino a termine dell'anno scolastico ai sensi del comma 7, i Responsabili degli Ambiti Territoriali Provinciali conferiscono le nomine con contratto a tempo determinato fino al termine dell'attività didattica (30 giugno).

12. Sui posti, invece, lasciati liberi da Assistenti amm.vi che svolgono la funzione di DSGA all'interno della propria scuola o in altra scuola per periodi inferiori all'A.S. in sostituzione di DSGA assenti, i Dirigenti scolastici devono nominare supplenti temporanei ai sensi dell'art. 6 del D.M. 13-12-2000, n. 430.

Art. 23 – Presentazione delle domande

1. Gli Assistenti amm.vi interessati a svolgere funzioni di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi in scuole diverse da quella di appartenenza, anche per supplenze temporanee, ricadenti nella provincia di titolarità, possono presentare domanda, all'A.T.P. entro i termini fissati dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale con apposita circolare. A tal fine la Direzione Regionale, per il tramite degli Ambiti Territoriali Provinciali, avrà cura di comunicare preventivamente alle scuole l'elenco dei posti vacanti e/o disponibili in provincia.
2. Gli Assistenti amministrativi, interessati alla presentazione delle domande di cui al precedente comma 1, avranno cura di documentare, anche con autocertificazione ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445, i titoli di cui sono in possesso alla data prevista per la presentazione delle domande, per l'attribuzione del punteggio previsto dalla tabella di valutazione citata al precedente art. 22, comma 3, nonché l'eventuale servizio prestato con funzioni di DSGA e il diritto all'attribuzione della precedenza prevista ai commi 5 e 6 del medesimo art. 22.
3. Gli Assistenti Amministrativi che hanno rinunciato all'incarico di DSGA per l'intero A.S. 2012/13 nella scuola di titolarità o di servizio non potranno essere nominati in altre scuole della provincia.

CAPO III – ASSEGNAZIONI PROVVISORIE – SCAMBIO POSTI TRA CONIUGI

Art. 24 - Assegnazioni provvisorie del personale A.T.A.

1. L'assegnazione provvisoria del personale ATA è disposta con le modalità di cui agli artt. 17 e 18 dell'ipotesi di CCNI sottoscritto il 13-5-2015; l'Ambito Territoriale Provinciale di competenza provvederà a compilare la graduatoria provinciale degli interessati.

Art. 25 - Scambio di posto fra coniugi

1. A conclusione delle operazioni di cui al presente contratto saranno esaminate le eventuali richieste di scambio di posto fra coniugi o conviventi di fatto, **presentate entro i termini previsti dall'art. 3 del presente CCRI**, ambedue appartenenti al medesimo profilo professionale.
2. Nei casi in cui si chiede lo scambio tra posti di due diverse province, le domande dovranno essere presentate, entro i predetti termini, ad entrambi i Responsabili degli Ambito Territoriale Provinciali interessati, i quali, le esamineranno di concerto.

Art. 26 - Assegnazione del personale ATA ai plessi, alle sedi staccate e succursali

1. Il numero delle unità di personale collaboratore scolastico, da assegnare ai plessi, succursali o sedi staccate, sarà definito in rapporto al numero degli alunni presenti nelle singole sedi scolastiche e tenendo presenti le esigenze di funzionamento delle sedi medesime (orari di apertura, presenza di alunni disabili, turnazioni, ecc.).
3. Per l'assegnazione ai plessi, sedi staccate e succursali del personale ATA i dirigenti scolastici si atterranno alle disposizioni emanate in materia dal MIUR.
5. Conformemente al parere espresso dal Dipartimento della Funzione pubblica con nota prot. n. DPF0033734 P-4.17.1.14.5 e ribadito dalla nota Ministeriale 6249 del 24-8-2012 i dirigenti scolastici possono prevedere adeguate forme partecipative e di confronto con le organizzazioni sindacali, anche ricorrendo alla contrattazione d'istituto prevista dall'art. 6 del CCNL/2007, per definire ulteriori criteri per l'assegnazione del personale ATA ai plessi o succursali e sedi staccate.

PARTE IV - NORMA FINALE

Art. 27 – Pubblicazione contratto – Norma di rinvio

1. Il presente contratto sarà trasmesso, a tutte le istituzioni scolastiche della regione Abruzzo e pubblicato

sul sito web regionale, a cura del dell'Ufficio Scolastico Regionale, tempestivamente dopo la stipula. Esso sarà pubblicato all'albo delle singole istituzioni scolastiche a cura dei Dirigenti scolastici in modo che tutto il personale interessato sia messo in condizione di prenderne visione in tempo utile.

2. Per quanto non previsto dal presente contratto, si applicano le norme dell'Ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie sottoscritto il 13 maggio 2015.

**I RAPPRESENTANTI
DI PARTE PUBBLICA**

IL DIRETTORE REGIONALE
(F.to Dott. Ernesto Pellecchia)

IL RESPONSABILE DELL'A.T.P.

F.to Dott.ssa Rita Vitucci

F.to Amalia Rosella Parisse

F.to Massimiliano Nardocci

**I RAPPRESENTANTI DELLE
ORGANIZZAZIONI SINDACALI REGIONALI**

FLC-CGIL (F.to Pino Belmonte)

CISL-Scuola (F.to Davide Desiati)

UIL-SCUOLA (F.to Enio Taglieri)

SNALS-Confsal (F.to Maria Rosaria Lupi)

GILDA-UNAMS (F.to Claudio Di Cesare)